



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO

AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN

Via Buoizzi Strasse 9/b – 39100 BOLZANO/BOZEN – Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577

Presidente / Präsident: Tel. 335/8329241 – E-mail: pg.tappeiner@lnd.it

Codice Fiscale / Steuernummer: 08272960587 – IBAN: IT 93 E 08081 11607 000308002002

E-mail: combolzano@lnd.it – Pec: combolzano.lnd@legalmail.it

Internet: www.figcbz.it - www.lnd.it - www.figc.it – www.iscrizioni.lnd.it – www.calendarifigcbz.it

Stagione Sportiva – Sportsaison 2019/2020

Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben 49

del/vom 06/03/2020

Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen

COMUNICAZIONE URGENTE – DRINGENDE MITTEILUNG

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano ha deliberato di confermare il programma gare dei Campionati e Coppe dell'attività dilettantistica (Eccellenza, Promozione, 1[^]-2[^] e 3[^] Categoria, Femminile e Juniores), che dovrà essere svolto a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.

In congruità con la chiusura delle scuole di ogni genere e grado e con le disposizioni di carattere nazionale del Settore Giovanile e Scolastico si sospendono i Campionati, Tornei e tutta l'attività riferita al Settore Giovanile (Allievi Under 17, Giovanissimi/e Under 15, Esordienti e Pulcini) fino al 15 marzo 2020.

Questa disposizione vale anche per l'attività delle Rappresentative del Settore Giovanile e Scolastico e per le attività inerenti al Centro Federale Territoriale.

Der Vorstand des Autonomen Landeskomitee Bozen hat beschlossen die Programmierung der Meisterschaften und der Pokalspiele der Amateurtätigkeit zu bestätigen (Oberliga, Landesliga, 1., 2. und 3. Amateurliga, Damen und Junioren), allerdings bei „verschlossenen Türen“ und unter Ausschluss des Publikums.

In Übereinstimmung mit der Schließung aller Schulen und der Nationalen Bestimmungen des Jugend- und Schulsektors, werden die Meisterschaften und Turniere des Jugend- und Schulsektors (A-Jugend Under 17, B-Jugend Under 15, Damen Under 15, C-Jugend und D-Jugend) bis zum 15. März 2020 ausgesetzt.

Diese Bestimmung gilt auch für die Auswahlmannschaften des Jugendsektors und für die Tätigkeiten des Technischen Ausbildungszentrums.

Invece per quanto riguarda il Calcio a 5 a causa della chiusura di alcune palestre di Comuni e Scuole la giornata di campionato di Serie C1 e Serie C2 in programma questa settimana verrà recuperata a data da destinarsi.

A chiarimento del comma 1 lettera c) dell'art. 1 del sotto pubblicato Decreto, è stato specificato che l'obbligo dei controlli tramite il personale medico vale solamente per le Società che federalmente hanno l'obbligo del medico.

Per le altre società è necessario e sufficiente fare applicare scrupolosamente le prescrizioni "misure igienico sanitarie" contenute nel decreto.

Di seguito si pubblicano decreti, ordinanze e Comunicati relativi.

In Bezug auf die Tätigkeit im Kleinfeldfußball wird aufgrund der Schließung einiger Sporthallen in den Gemeinden und Schulen, die Meisterschaften Serie C1 und Serie C2 dieser Woche auf noch zu bestimmenden Terminen verlegt.

Zur Klärung des Komma 1 Buchstabe c) des Artikels 1 des angeführten Dekrets, wurde mitgeteilt, dass die Pflicht von Kontrollen mittels ärztlichem Personal nur für Vereine gilt, welche verbandsmäßig zur Anwesenheit eines Arztes verpflichtet sind.

Die anderen Vereine müssen sich an die Richtlinien "misure igienico sanitarie" des Dekretes halten.

Man veröffentlicht diesbezüglich Dekrete, Maßnahmen und Rundschreiben.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i *meeting* e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
- c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);
- d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;
- e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 2

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
- d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
- e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
- f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

- g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
- d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

- a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
- b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

ART. 3

(Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, 04 MAR 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Conte", written over the printed title of the President of the Council of Ministers.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto Speranza", written over the printed title of the Minister of Health.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Landeshauptmann



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Presidente della Provincia

**DRINGLICHKEITSMABNAHME BEI
GEFAHR IM VERZUG DES
LANDESHAUPTMANNES**

Nr. 5/2020 vom 05.03.2020

**Weitere Maßnahmen zur Vorbeugung und
Bewältigung des epidemiologischen
Notstandes aufgrund des COVID-2019**

DER LANDESHAUPTMANN

GESTÜTZT AUF

- das Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen“, insbesondere Artikel 8 Absatz 1 Ziffern 13, 19, 25, 26, Artikel 9 Absatz 1 Ziffer 10 und Artikel 52 Absatz 2, auch unter Bezug auf Artikel 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3,
- das Gesetzesdekret vom 23. Februar 2020, Nr. 6, „Dringende Maßnahmen zur Eindämmung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-2019“, das unter anderem in Art. 2 vorsieht, dass die zuständigen Behörden weitere Eindämmungsmaßnahmen ergreifen können, um die Ausbreitung der Epidemie zu verhindern,
- die eigenen Dringlichkeitsmaßnahmen bei Gefahr im Verzug Nr. 1/2020 vom 23.02.2020, Nr. 2/2020 vom 26.02.2020, Nr. 3/2020 vom 03.03.2020 und Nr. 4/2020 vom 04.03.2020,
- das Dekret des Ministerratspräsidenten vom 1. März 2020, veröffentlicht im Amtsblatt der Republik vom 1. März 2020, Nr. 52;
- das Dekret des Ministerratspräsidenten

**ORDINANZA PRESIDENZIALE
CONTINGIBILE ED URGENTE**

N. 5/2020 del 05/03/2020

**Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-2019**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante „Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige“, specialmente l'articolo 8 comma 1 punto 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1 punto 10 e l'articolo 52, comma 2, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante „Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“, che tra l'altro all'art. 2 dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia;
- le proprie ordinanze contingibili e urgenti n. 1/2020 del 23/02/2020, n. 2/2020 del 26/02/2020, n. 3/2020 del 03/03/2020 e n. 4/2020 del 4/03/2020;
- il DPCM 1 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 1 marzo 2020, n. 52;
- il DPCM 4 marzo 2020, pubblicato nella



vom 4. März 2020, veröffentlicht im Amtsblatt der Republik vom 4. März 2020, Nr. 55;

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 marzo 2020, n. 55;

IN ANBETRACHT DER TATSACHEN

- dass mit Beschluss des Ministerrats vom 31. Jänner 2020 auf dem ganzen Staatsgebiet für sechs Monate der Ausnahmezustand in Bezug auf das Gesundheitsrisiko in Zusammenhang mit dem Auftreten von Krankheiten aufgrund übertragbarer Viren erklärt wurde,
- dass die Bestimmungen des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 4. März 2020 Maßnahmen, die rein die Gesundheit betreffen, enthalten und daher auch auf dem Landesgebiet Anwendung finden, unbeschadet ihrer Vereinbarkeit mit dem Autonomiestatut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen;

WIDERUFT

die eigenen Dringlichkeitsmaßnahmen bei Gefahr im Verzug Nr. 1/2020 vom 23.02.2020, Nr. 2/2020 vom 26.02.2020 und Nr. 3/2020 vom 03.03.2020,

VERORDNET

die Anwendung auf dem Landesgebiet der im Dekret des Ministerratspräsidenten vom 4. März 2020 nachstehend angeführten Maßnahmen, auch um allen Sprachgruppen des Gebietes eine möglichst umfassende Kenntnis zu geben.

Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung des Virus:

- a) die Aussetzung von Kongressen, Versammlungen, *meetings* und gesellschaftlichen Veranstaltungen, an denen das Personal des Gesundheitswesens oder Personal, das für die Durchführung grundlegender öffentlicher Dienste oder wesentlicher öffentlicher Dienstleistungen zuständig

CONSTATATO

- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che le disposizioni di cui al DPCM 4 marzo 2020 contengono misure di carattere prettamente sanitario e trovano, quindi, applicazione anche sul territorio provinciale, fermo restando la loro compatibilità con lo Statuto Speciale d'autonomia e le relative norme d'attuazione;

REVOCA

le proprie ordinanze contingibili e urgenti n. 1/2020 del 23/02/2020, n. 2/2020 del 26/02/2020 e n. 3/2020 del 03/03/2020,

ORDINA

l'applicazione sul territorio provinciale delle misure indicate nel DPCM 4 marzo 2020 che vengono di seguito elencate anche al fine di favorire la più completa conoscibilità ai gruppi linguistici del territorio.

Misure di contrasto e contenimento del diffondersi del Virus:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i *meeting* e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del DPCM 4 marzo 2020 – ovvero 3 aprile 2020 - ogni altra



ist, beteiligt ist; jede andere Kongress- oder Konferenztätigkeit wird ebenfalls bis nach Ablauf der Wirksamkeit des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 4. März 2020 – und zwar bis zum 4. April 2020 – zurückgestellt,

- b) die Veranstaltungen jeder Art, die an irgendeinem öffentlichen oder privaten Ort stattfinden und bei denen es zu einer solchen Menschenmenge kommt, dass der in Anhang 1 Buchstabe d) des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 4. März 2020 genannte Sicherheitsabstand zwischen den Personen von mindestens einem Meter nicht eingehalten werden kann, werden ausgesetzt,
- c) Sportveranstaltungen und Sportwettkämpfe jeglicher Ordnung und Disziplin, die an jedweden öffentlichen oder privaten Orten stattfinden, sind ebenfalls ausgesetzt; es ist jedoch weiterhin zulässig, in anderen als den in Anhang 1 des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 1. März 2020 angeführten Gemeinden die obgenannten Veranstaltungen und Wettkämpfe sowie Trainingseinheiten von Leistungssportlern in Sportanlagen, die hinter geschlossenen Türen oder im Freien unter Ausschluss des Publikums genutzt werden, abzuhalten; in all diesen Fällen sind die Sportverbände und Sportvereine dazu verpflichtet, mithilfe ihres ärztlichen Personals geeignete Kontrollen durchzuführen, um das Risiko der Verbreitung des COVID-19-Virus unter den Athleten, Trainern, Managern und allen an der Veranstaltung teilnehmenden Begleitpersonen zu begrenzen. Grundlegende sportliche und motorische Aktivitäten im Allgemeinen, die im Freien oder in Turnhallen, Schwimmbädern und Sportzentren jeglicher Art ausgeübt werden, sind ausschließlich unter der Bedingung erlaubt, dass die in Anhang 1 Buchstabe d) des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 4. März 2020 festgelegte Empfehlung eingehalten wird,
- d) beschränkt auf den Zeitraum vom einem Tag nach Wirksamkeit des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 4. März

aktivität conveynistica o congressuale;

- b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) di cui al DPCM 4 marzo 2020;
- c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020;
- d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del DPCM 4 marzo 2020 e fino al 15



2020 bis zum 15. März 2020, sind die in Artikel 2 des Gesetzesdekrets 13. April 2017, Nr. 65, genannten Bildungsdienste für Kinder und die didaktischen Aktivitäten in Schulen aller Stufen sowie der Besuch von Schulaktivitäten und der Hochschulbildung, einschließlich Universitäten und Einrichtungen für höhere künstlerische, musikalische und tänzerische Bildung, Berufskurse, Master-Abschlüsse und Universitäten für ältere Menschen, werden in jedem Fall ausgesetzt; von der Aussetzung ausgenommen sind Postgraduiertenkurse im Zusammenhang mit der Ausübung von Gesundheitsberufen, einschließlich der Ausbildung von Ärzten in der Facharztausbildung, spezifische Ausbildungskurse in der Allgemeinmedizin, die Tätigkeiten von Auszubildenden in den Gesundheitsberufen sowie die Tätigkeiten von Ausbildungsstätten, die im Innen- und Verteidigungsministerium aktiviert sind,

- e) Bildungsreisen, Austausch- oder Partnerschaftsinitiativen, Führungen und didaktische Ausflüge, wie auch immer diese genannt werden, die von Bildungseinrichtungen aller Arten und Stufen geplant sind, werden ausgesetzt;
- f) unbeschadet der Bestimmungen laut Buchstabe d) des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 4. März 2020 erfolgt die Wiederzulassung zu den in Artikel 2 des Gesetzesdekrets vom 13. April 2017, Nr. 65, genannten Erziehungsdiensten für Kinder und Schulen aller Arten und Stufen für Abwesenheiten aufgrund von Infektionskrankheiten, die gemäß der Verordnung des Gesundheitsministers vom 15. November 1990, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger Nr. 6 vom 8. Januar 1991, der Meldepflicht unterliegen und länger als fünf Tage dauern, gegen Vorlegung einer ärztlichen Bescheinigung, auch abweichend von den geltenden Bestimmungen,
- g) die Schulführungskräfte aktivieren nach Rücksprache mit dem Lehrerkollegium, wenn möglich und für die Dauer der Aussetzung der didaktischen Tätigkeit in

marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell'interno e della difesa;

- e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020, la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità



den Schulen, Fernlernmethoden, die auch die spezifischen Bedürfnisse von Schülern mit Behinderungen berücksichtigen,

- h) in den Universitäten und Hochschulen der musikalischen und tänzerischen Ausbildung können während der gesamten Dauer der Aussetzung die didaktischen oder curricularen Aktivitäten, wenn möglich, mit Modalitäten durchgeführt werden, die von denselben Universitäten und Hochschulen bestimmt werden, unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von Studenten mit Behinderungen; die Universitäten und Hochschulen gewährleisten nach der Wiederherstellung der ordentlichen Funktionalität, wenn sie dies für notwendig erachten und bestimmen auf jeden Fall die entsprechenden Modalitäten der Wiederaufnahme der Ausbildungsaktivitäten, sowie der curricularen Aktivitäten oder jeder andere Test oder jede andere Prüfung, auch Zwischenprüfungen, die für den Abschluss des didaktischen Weges zweckdienlich sind,
- i) zugunsten von Studenten, die aufgrund der mit dem aktuellen Gesundheitsnotstand verbundenen Bedürfnisse nicht an den Lehr- oder Lehrplanaktivitäten von Universitäten und Einrichtungen mit hoher künstlerischer, musikalischer und tänzerischer Ausbildung teilnehmen dürfen, können diese Aktivitäten, wenn möglich, mit agilen Modalitäten durchgeführt werden, die von denselben Universitäten und Hochschulen festgelegt werden, wobei auch die besonderen Bedürfnisse von Studenten mit Behinderungen berücksichtigt werden; die Universitäten und Hochschulen gewährleisten, wenn sie es für notwendig erachten und in jedem Fall die entsprechenden Methoden ermitteln, die Wiederaufnahme der Ausbildungsaktivitäten sowie der curricularen Aktivitäten oder anderer Tests oder Überprüfungen, auch Zwischenprüfungen, die für den Abschluss des Lehrganges notwendig sind; die Abwesenheiten der im vorliegenden Buchstaben betroffenen

di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

- h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al DPCM 4 marzo 2020, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;



Studenten haben keinen Einfluss auf die Zulassung zu den Abschlussprüfungen und wirken sich nicht auf die entsprechenden Bewertungen aus,

- l) Begleitpersonen von Patienten dürfen sich nicht in den Warteräumen der Notaufnahme und der Empfangs- und Erste-Hilfe-Abteilung aufhalten, es sei denn, das verantwortliche medizinische Personal gibt ausdrücklich andere Anweisungen,
 - m) der Zugang von Angehörigen und Besuchern zu Einrichtungen der Pflege und der Langzeitpflege, zu betreuten Wohnunterkünften und zu Seniorenheimen, unabhängig davon, ob sie selbstständig sind oder Pflegefälle sind, ist nur auf jene Fälle beschränkt, die von der Sanitätsdirektion der Einrichtung angezeigt werden, die verpflichtet ist, die erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung einer möglichen Übertragung von Infektionen zu ergreifen;
 - n) die in den Artikeln 18 bis 23 des Gesetzes vom 22. Mai 2017, Nr. 81, geregelten Modelle des agilen und flexiblen Arbeitens können für die Dauer des mit Beschluss des Ministerrates ausgerufenen Ausnahmezustandes, seitens der Arbeitgeber auf alle Arbeitsverhältnisse und unter Einhaltung der geltenden Grundsätze angewandt werden; dies auch, wenn es keine entsprechende vorgesehene individuelle Vereinbarung gibt. Die in Artikel 22 des Gesetzes vom 22. Mai 2017, Nr. 81, vorgeschriebenen Informationspflichten werden auf telematischem Wege erfüllt und zwar unter Berücksichtigung der auf der Homepage des nationalen Versicherungsinstituts für Arbeitsfälle zur Verfügung gestellten Dokumentation,
 - o) durch eine eigene Verfügungen der Führungskräfte wird eine Verlängerung der in den Artikeln 121 und 122 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. April 1992, Nr. 285, vorgesehenen Fristen zugunsten jener Kandidaten angeordnet, die aufgrund der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe f) des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 25. Februar 2020 genannten Aussetzung nicht in der Lage waren, an den Prüfungsterminen
- l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
 - m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
 - n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
 - o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;



teilzunehmen,

- p) unter Berücksichtigung der vom Gesundheitsministerium erlassenen Hinweise und im Einvernehmen mit dem Koordinator der Maßnahmen zur Überwindung des Coronavirus-Notstands gewährleisten die territorialen Gliederungen des staatlichen Gesundheitssystems dem Justizministerium eine angemessene Unterstützung bei der Eindämmung der Ausbreitung des COVID-19-Virus, auch durch angemessene Schutzmaßnahmen, gemäß den Gesundheitsprotokollen der Generaldirektion für Gesundheitsvorsorge des Gesundheitsministeriums, bei Neueintritten in Gefängnisse und Strafvollzugsanstalten für Minderjährige, unter besonderer Berücksichtigung von Personen aus den Gemeinden, die in Anhang 1 des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 1. März 2020, in geltender Fassung, angeführt sind, bis zum Ende des Ausnahmezustandes.

Maßnahmen betreffend die Verbreitung von Informationen und Vorbeugung

- a) Das Gesundheitspersonal hält sich an die von der Weltgesundheitsorganisation vorgesehenen geeigneten Maßnahmen zur Verhütung der Ausbreitung von Atemwegsinfektionen und wendet die vom Gesundheitsministerium vorgesehenen Hinweise zur Desinfektion und Sanitisation der Räumlichkeiten an,
- b) es wird allen älteren Personen oder Personen, die an chronischen oder multimorbiden Krankheiten oder an angeborener oder erworbener Immunschwäche leiden, ausdrücklich empfohlen, ihre Wohnung oder ihren Wohnsitz, nicht zu verlassen, es sei denn, es ist unbedingt erforderlich, und Orte mit großem Menschenandrang zu vermeiden, an denen es nicht möglich ist, einen sicheren zwischenmenschlichen Abstand von mindestens einem Meter (laut Anhang 1 Buchstabe d) Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 4. März 2020, einzuhalten,

- p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

Misure di informazione e prevenzione

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020;



- c) in den im gesetzvertretenden Dekret vom 13. April 2017, Nr. 65, genannten Bildungseinrichtungen für Kinder, in den Schulen aller Arten und Stufen, in den Universitäten, in den Büros der übrigen öffentlichen Verwaltungen werden die in Anhang 1 des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 4. März 2020 genannten Informationen über Maßnahmen zur Gesundheits- und Hygienevorbeugung in den für die Öffentlichkeit zugänglichen Bereichen, d.h. in den von Menschen überfüllten Bereichen und in den Durchgangsbereichen, ausgehängt,
- d) die Bürgermeister und die Berufsverbände fördern die Verbreitung von Informationen über die in Anhang 1 des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 4. März 2020 festgelegten Maßnahmen zur Gesundheits- und Hygienevorbeugung auch in gewerblichen Einrichtungen,
- e) den Gemeinden und anderen Gebietskörperschaften sowie den Kultur- und Sportvereinen wird empfohlen, individuelle Freizeitaktivitäten als Alternative zu den durch das Dekret des Ministerratspräsidenten vom 4. März 2020 verbotenen kollektiven Aktivitäten anzubieten, die Aktivitäten im Freien fördern und ermutigen, vorausgesetzt, sie werden ohne Bildung von Personengruppen oder am Wohnort der Interessierten durchgeführt,
- f) in den öffentlichen Verwaltungen und insbesondere in den Bereichen des Zugangs zu den Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie in allen der Öffentlichkeit zugänglichen Räumlichkeiten werden gemäß den Bestimmungen der Richtlinie des Ministers für öffentliche Verwaltung vom 25. Februar 2020, Nr. 1, Desinfektionsmittel zur Handhygiene für Mitarbeiter, Benutzer und Besucher zur Verfügung gestellt,
- g) bei der Durchführung von öffentlichen und privaten Auswahlverfahren sind geeignete organisatorische Maßnahmen zu treffen, um enge Kontakte zwischen den Bewerbern zu verringern und sicherzustellen, dass die Teilnehmer in
- c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020;
- d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020 anche presso gli esercizi commerciali;
- e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal DPCM 4 marzo 2020, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
- f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l'igiene delle mani;
- g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di



der Lage sind, untereinander den Abstand von mindestens einem Meter laut Anhang 1 Buchstabe d) des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 4. März 2020 einzuhalten,

h) die Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs müssen außerordentliche Sanisationsarbeiten an den Verkehrsmitteln vornehmen,

i) Personen, die in den letzten vierzehn Tagen, vor der Veröffentlichung des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 4. März 2020, nach ihrem Aufenthalt in Gebieten mit epidemiologischem Risiko, wie von der Weltgesundheitsorganisation ausgewiesen, nach Italien oder in die italienischen Gemeinden, in denen die lokale Übertragung des Virus nachgewiesen wurde, eingereist sind, müssen diesen Umstand dem Department für Prävention des gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbetriebes sowie dem eigenen Basisarzt oder dem frei ausgewählten Kinderarzt mitteilen. Die Modalitäten für die Übermittlung der Daten an die öffentlichen Gesundheitsdienste werden von den Regionen mit eigener Maßnahme festgelegt, in der die Namen und Kontaktdaten der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes angegeben werden; bei Kontaktaufnahme über die einheitliche Notrufnummer 112 oder die von der Region eingerichtete gebührenfreie Nummer teilen die Betreiber der Zentren den gebietszuständigen öffentlichen Gesundheitsdiensten Personalien und Kontaktdaten für die Übermittlung mit.

• Die gebietsmäßig zuständige Gesundheitsbehörde sorgt aufgrund der Mitteilungen laut vorhergehendem Absatz für die Anordnung zum Verbleib am Wohnort gemäß den in der Folge angeführten Modalitäten:

a) nach Erhalt der Meldung nimmt die Fachkraft des öffentlichen Gesundheitsdienstes telefonisch Kontakt auf und sammelt möglichst genaue und fundierte Informationen über die Aufenthaltsgegenden und über die in den vorangegangenen vierzehn Tagen zurückgelegte

almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020;

h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 4 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

• L'Autorità sanitaria territorialmente competente provvede, sulla base delle comunicazioni di cui al punto precedente, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una



- Reisestrecke, um das Expositionsrisiko angemessen einschätzen zu können,
- b) nachdem die Fachkraft des öffentlichen Gesundheitsdienstes festgestellt hat, dass eine Gesundheitsüberwachung und eine treuhänderische Isolation eingeleitet werden muss, informiert sie die betroffene Person ausführlich über die zu treffenden Maßnahmen und erläutert die Vorgehensweise und den Zweck, damit die höchstmögliche Einhaltung gewährleistet ist,
- c) nachdem die Fachkraft des öffentlichen Gesundheitsdienstes festgestellt hat, dass mit der medizinischen Überwachung und der treuhänderischen Isolation begonnen werden muss, informiert er den Arzt für Allgemeinmedizin/Kinderarzt freier Wahl, von dem die Person behandelt wird,
- d) falls eine NISF-Bescheinigung für die Abwesenheit vom Arbeitsplatz erforderlich ist, wird eine Erklärung an das NISF, den Arbeitgeber und den behandelnden Arzt gesendet, in welcher erklärt wird, dass die Person aus Gründen der öffentlichen Gesundheit unter Quarantäne gestellt wurde, wobei das das Beginn- und Enddatum angegeben werden muss.
- Die Fachkraft des öffentlichen Gesundheitsdienstes muss außerdem:
- a) das Fehlen von Fieber oder anderen Symptomen der zu isolierenden Person sowie aller anderen Mitbewohner feststellen,
- b) die Person über die Symptome, die Arten der Ansteckung, die Methoden zur Übertragung der Krankheit und die Maßnahmen zum Schutz der Mitbewohner bei Auftreten der Symptome informieren,
- c) die Person über die Notwendigkeit, die Körpertemperatur zweimal täglich (morgens und abends) zu messen, informieren,
- adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
- c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito;
- d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e medico curante in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.
- L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
- a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi,
- c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).



- Um die Wirksamkeit des Protokolls zu erhöhen, ist es wichtig, über die Bedeutung, Methoden und den Zweck der Hausisolierung zu informieren, um die maximale Einhaltung und Anwendung der folgenden Maßnahmen sicherzustellen:
 - a) Aufrechterhaltung des Isolationszustands für vierzehn Tage ab der letzten Exposition,
 - b) Verbot sozialer Kontakte,
 - c) Verbringungsverbot und/oder Reiseverbot,
 - d) Verpflichtung, für Überwachungstätigkeiten erreichbar zu bleiben.

 - Bei Auftreten von Symptomen muss die beaufsichtigte Person:
 - a) die Fachkraft des öffentlichen Gesundheitsdienstes unverzüglich benachrichtigen,
 - b) den Mundschutz (der zu Beginn des Protokolls bereitgestellt werden muss) tragen und sich von anderen Mitbewohnern entfernen,
 - c) mit geschlossener Tür in ihrem Zimmer bleiben, das eine ausreichende natürliche Belüftung sicherstellt, bis die Verlegung ins Krankenhaus erfolgt.

 - Die Fachkraft des öffentlichen Gesundheitsdienstes holt täglich Informationen über den Gesundheitszustand der überwachten Person ein. Bei Auftreten von Symptomen trifft der Arzt des öffentlichen Gesundheitsdienstes alle vorgesehenen Maßnahmen.
- Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
 - a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - b) divieto di contatti sociali;
 - c) divieto di spostamenti e/o viaggi;
 - d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

 - In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
 - a) avvertire immediatamente l'operatore di Sanità Pubblica;
 - b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.

 - L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto.

UND EMPFIEHLT

- den Betreibern der Skigebiete geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Menschenansammlungen zu vermeiden,
- den in Artikel 79 des Autonomiestatuts

E RACCOMANDA

- ai gestori degli impianti nei comprensori sciistici di adottare ogni provvedimento idoneo a limitare la concentrazione di persone,
- agli enti dei cui all'art. 79 dello Statuto



genannten Körperschaften, die Sitzungen der Kollegialorgane mittels Videokonferenz oder ähnlichen technischen Einrichtungen abzuhalten und zwar in all jenen Fällen, in denen diese Maßnahme in Hinblick auf die mögliche Ansteckungsgefahr zweckmäßig erscheint.

Speciale d'Autonomia di celebrare le sedute degli organi collegiali mediante videoconferenza o strumenti simili in tutti i casi in cui tale misura risulti opportuna in relazione al possibile rischio di diffusione del contagio.

Die vorliegende Dringlichkeitsmaßnahme ist an die Allgemeinheit gerichtet und wird auf der institutionellen Internetseite der Autonomen Provinz Bozen veröffentlicht.

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività.

Arno Kompatscher
Der Landeshauptmann | Il Presidente della Provincia
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet | sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:05/03/2020 18:09:27

Anlage:

- Hygienische und sanitäre Maßnahmen

Allegato:

- Misure igienico - sanitarie

**ANLAGE****Hygienische und sanitäre Maßnahmen**

- a) häufiges Händewaschen. Es wird empfohlen, in allen öffentlichen Räumlichkeiten, Turnhallen, Supermärkten, Apotheken und anderen sozialen Treffpunkten Wasser-Alkohol-Lösungen zum Händewaschen zur Verfügung zu stellen,
- b) den nahen Kontakt mit Personen, die an akuten Atemwegsinfekten leiden, meiden,
- c) Umarmungen, Händeschütteln und direkte körperliche Kontakte mit jeder Person meiden,
- d) bei jedem sozialen Kontakt einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten,
- e) in ein Taschentuch niesen und/oder husten und dabei den direkten Kontakt der Hände mit den Atemwegssekreten meiden;
- f) die gemeinsame Benutzung von Flaschen und Gläsern auch bei sportlicher Betätigung meiden,
- g) sich nicht mit den Händen in die Augen, Nase oder Mund fassen,
- h) Mund und Nase, im Falle von Niesen oder Husten, bedecken,
- i) ohne ärztliche Verschreibung keine antiviralen oder antibiotischen Medikamente einnehmen,
- l) Oberflächen mit Desinfektionslösungen auf Chlor- oder Alkoholbasis reinigen,
- m) eine Maske nur dann tragen, wenn der Verdacht auf eine Erkrankung besteht oder erkrankte Personen gepflegt werden.

ALLEGATO**Misure igienico - sanitarie**

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
- d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si presta assistenza a persone malate.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00198 ROMA - VIA PO, 36

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00198 ROMA – VIA PO, 36
Stagione Sportiva 2019 – 2020

COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 05/03/2020

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e la sospensione nazionale delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sino al 15 marzo 2020, ai fini di tutelare tutti i tesserati che svolgono la propria attività a livello nazionale e territoriale, sentito il Presidente federale, si decreta la sospensione fino al 15 marzo 2020 delle seguenti attività:

- a) Campionati Giovanili Nazionali (Under 18, Under 17, Under 16, Under 15 Serie A e B e Serie C, ivi compresi i Campionati Nazionali Femminili Under 15 e Under 17)
- b) Tornei Giovanili a carattere nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo Torneo U13 Élite, Torneo U13 PRO, Torneo U14 PRO, Torneo U12 Femminile, etc.)
- c) Attività organizzate direttamente dai Coordinamenti Regionali SGS (a titolo esemplificativo Centri Federali Territoriali, manifestazioni ed eventi, Selezioni territoriali, Corsi informativi e formativi, etc.)
- d) Attività di base ivi incluse le sedute di allenamento presso i Centri di Base e le Scuole Calcio, attesa la criticità nel poter rispettare le raccomandazioni necessarie previste all'allegato 1/d del citato decreto (misure igienico-sanitarie – distanza interpersonale di almeno 1 metro).

Per quanto attiene lo svolgimento dei tornei e campionati giovanili di tipo agonistico o a cui possono partecipare atleti che necessitano della idoneità di tipo agonistico organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in accordo con il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti si decreta altresì la sospensione fino al 15 marzo.

Resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui allegato n. 1 del DPCM del 1 marzo 2020 e successive modificazioni, lo svolgimento delle sedute di allenamento degli



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00198 ROMA - VIA PO, 36

atleti che partecipano all'attività agonistica, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto e senza la presenza di pubblico; in tali casi, le società a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 4 marzo 2020 dovranno inoltre essere sospesi fino al 3 aprile 2020 i Tornei Nazionali ed Internazionali di Settore Giovanile e Scolastico direttamente organizzati dalle Società.

Publicato a Roma il 05/03/2020

IL SEGRETARIO

[Vito Di Gioia]

IL PRESIDENTE

[Vito Tisci]

Si riporta la Circolare nr. 3 inerente alla disputa di gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico:

Man veröffentlicht das Rundschreiben Nr. 3 in Bezug auf Offizielle Spiele mit Ausschluss des Publikums:

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **35 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

MODIFICA PROGRAMMA GARA / SPIELPROGRAMMÄNDERUNG

Le modifiche vengono riportate in **grassetto**.

Die Änderungen werden **fettgedruckt** angeführt.

Gare del / Spiele des: 05-06-07-08-09/03/2020:

- **Campionato 1^Categoria / Meisterschaft 1. Amateurliga – Girone / Kreis A – 2^ Ritorno / Rückrunde**
Ore **18.00** ALDEIN PETERSBERG - SLUDERNO Sabato 07/03/20 a Eгна / Neumarkt Sint.
- **Campionato 1^Categoria / Meisterschaft 1. Amateurliga – Girone / Kreis B – 2^ Ritorno / Rückrunde**
CHIENES - VAHRN **Rinviata a data da destinarsi / auf noch festzulegenden Termin verlegt**
RITTEN SPORT - TAUFERS **Rinviata a data da destinarsi / auf noch festzulegenden Termin verlegt**
- **Coppa Provincia 3^ Categoria / Landespokal 3. Amateurliga – 2° Turno / 2. Runde - Ritorno / Rückspiel**
MORTER - DIETENHEIM **Rinviata a data da destinarsi / auf noch festzulegenden Termin verlegt**
- **Coppa Italia Femminile / Italienpokal Damen – 2° Turno / 2. Runde - Ritorno / Rückspiel**
PFALZEN - RED LIONS **Rinviata a data da destinarsi / auf noch festzulegenden Termin verlegt**
- **Campionato Femminile / Meisterschaft Damen U19 – 2^ Andata / Hinrunde**
RISCONE REISCHACH - SUEDTIROL **Rinviata a data da destinarsi / auf noch festzulegenden Termin verlegt**
- **Campionato Juniores / Meisterschaft Junioren U19 Elite – 7^ Andata / Hinrunde**
Ore 18.00 MILLAND - LANA SPORTV. Sabato 07/03/20 a Bressanone/Brixen Milland Sint.
- **Campionato Juniores / Meisterschaft Junioren U19 Prov. – Girone /Kreis D – 1^ Andata / Hinrunde**
AUSWAHL RIDNAUNTAL - RISCONE **Rinviata a data da destinarsi / auf noch festzulegenden Termin verlegt**

Gare del / Spiele des: 11/03/2020:

- **Coppa Provincia 1^ Categoria / Landespokal 1. Amateurliga – 3° Turno / 3. Runde - Ritorno / Rückspiel**
Ore 20.00 SCILIAR SCHLERN - SLUDERNO SCHLUDERNS **Mercoledì 18/03/20** a Siusi / Seis Laranz

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del testo italiano."

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL
COMITATO DI BOLZANO, 06/03/2020.**

Il Segretario – Der Sekretär
Roberto Mion

"Wir weisen darauf hin, dass für die Auslegung des Rundschreibens in Zweifelsfällen der italienische Text ausschlaggebend ist."

**VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN
DER TAFEL DES AUTONOMEN
LANDESKOMITEE BOZEN AM 06/03/2020.**

Il Presidente - Der Präsident
Paul Georg Tappeiner